



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF123

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

OGGETTO	PROFESSIONISTI - TASSAZIONE DI INDENNIZZI E DEI RIMBORSI
RIFERIMENTI	ARTT. 54 E 6 DEL TUIR, LEGGE N. 81/2017
CIRCOLARE DEL	10/07/2017

Sintesi: per quanto attiene gli indennizzi (anche in forma assicurativa) riscossi dal professionista, se riferiti:

- a reintegri di redditi perduti (lucro cessante): sono imponibili
- a ristoro di una perdita patrimoniale (danno emergente): non sono tassati

L'indennizzo riscosso dal professionista in conseguenza del danno all'immagine può essere considerato una perdita patrimoniale (danno emergente) ovvero un reintegro dei redditi perduti (lucro cessante); spetta al libero professionista l'onere di provare il danno emergente.

I rimborsi spese possono riguardare l'attività professionale in generale, costituendo nel caso di specie compensi a tutti gli effetti, ovvero possono riferirsi ad uno specifico incarico (spese di viaggio, vitto e alloggio) o ancora possono riguardare il riaddebito dell'affitto o delle utenze in capo ai colleghi, nel caso della suddivisione delle spese dello studio con altri professionisti, al di fuori di un rapporto associativo o societario o, in via ulteriore, possono essere connessi con un determinato procedimento giudiziario con esito favorevole.

Nel caso delle spese connesse con un specifico incarico (viaggio, vitto e alloggio) il legislatore ha sicuramente fatto un passo importante, in avanti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della tassazione equa e rispettosa della capacità contributiva, consentendo di fatto:

- l'irrilevanza fiscale delle spese di vitto e alloggio se sostenute dal professionista per conto del cliente e successivamente riaddebitate analiticamente a quest'ultimo in fattura e, ancora, nel caso in cui le spese stesse siano "prepagate" dal cliente medesimo
- l'irrilevanza fiscale delle spese di viaggio "prepagate" dal cliente (si veda la Legge n. 81/2017, meglio nota come "Jobs Act").

Manca ancora una specifica disciplina dei rimborsi chilometrici o delle spese relative al consumo di carburante e al pagamento dei pedaggi direttamente connessi con uno specifico incarico professionale, in attesa di chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate in merito al più sopra citato Jobs Act.

RIPRODUZIONE VIETATA - www.redazionefiscale.it

Si riporta di seguito un elenco delle principali fattispecie trattate.

▪	Risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni strumentali	Plus/minusvalenza = indennità percepita – costo non ammortizzato	Applicazione del criterio di cassa
▪	Rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio	Il rimborso analitico delle spese vitto e alloggio comporta l'irrilevanza fiscale sia della spesa anticipata (a monte) dal libero professionista per conto del cliente che del conseguente rimborso fatturato a valle.	Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente nell'ambito della esecuzione di un incarico professionale non costituiscono compensi in natura del libero professionista.
▪	Riaddebito delle utenze in capo ai colleghi per la	Il professionista unico intestatario del contratto di locazione e delle	I colleghi deducono per cassa le spese riaddebitate dal professionista

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

	riduzione delle spese di gestione dell'ufficio	utenze deduce le spese effettivamente a suo carico e tassa i connessi rimborsi	intestatario del contratto di locazione e delle utenze
▪	Indennità a titolo di risarcimento per la perdita di redditi	Sono tassate le indennità connesse con la perdita di redditi	Non sono tassate le indennità volte al reintegro del patrimonio
▪	Rimborso delle spese processuali	Sono tassate	Sono deducibili le spese processuali. Resta fermo il diritto al rimborso in capo al professionista delle imposte connesse con le spese a suo tempo non dedotte
▪	Indennità di maternità	Sono tassate.	Costituiscono proventi sostitutivi di redditi non riscossi

LE FATTISPECIE DISCIPLINATE DAL LEGISLATORE

Si riportano di seguito le norme specificamente previste dal legislatore:



Art.54, tuir: *“1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:*

[...]

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

[...]

1-bis.1. *Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis.*

1-ter. *Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.*

Art.54, tuir: comma 5: *«Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (la disposizione è contenuta nel Jobs Act, degli autonomi - LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 -, pubblicato nella GU Serie Generale n. 135 del 13-6-2017.).*

Art. 6, comma 2, tuir. *I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.*



Attenzione: In sostanza la legislazione non contiene una disciplina armonica e sistematica in merito ai rimborsi e agli indennizzi ottenuti dai liberi professionisti, ma contiene la regolamentazione di specifiche fattispecie opportunamente individuate.

INDENNIZZI PER LA PERDITA O IL DANNEGGIAMENTO DEI BENI STRUMENTALI

L'indennizzo riscosso per la perdita o il danneggiamento dei beni strumentali costituisce presupposto per la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze.

Le plusvalenze sono espresse in dichiarazione nel rigo RE4, e partecipano nella stessa misura alla determinazione della base imponibile ai fini dell'Irap.

Trova applicazione il **criterio di cassa**.

Esempio1

L'avv. Rossi, per effetto di un furto, rileva la perdita di beni strumentali (computer, stampanti, ecc.) per il valore di €. 1.000, come da atto di liquidazione redatto dal perito assicurativo il 30/11/2016. I beni dispongono di un valore fiscale residuo (costo storico al netto del fondo ammortamento dedotto) pari a 900,00.

Si determina così una plusvalenza fiscale di €. 100,00.

L'avvocato riscuote il credito in data 20/12/2016 per l'importo di 700,00 (valore fiscale 70).

La differenza la riscuote nell'anno 2017

→ **Scritture in p.d. dell'Avv. Rossi: Anno 2016.**

30/11/N	Crediti vs Alfa Assicurazioni	Pratica n. ... liquidazione indennizzo	1.000,00	
30/11/N	Indennizzi assicurativi da sistemare	Pratica n. ... liquidazione indennizzo		1.000,00
30/11/N	Indennizzi assicurativi da sistemare	Rilevazione fiscale latente	plusvalenza 900,00	
30/11/N	Beni strumentali	Rilevazione fiscale latente	plusvalenza 900,00	

La plusvalenza fiscale da tassare è così pari a 100,00.

20/12/N	Banca X c/c	Riscossa rata indennizzo	700,00	
20/12/N	Crediti vs Alfa Assicurazioni	Riscossa rata indennizzo		700,00
20/12/N	Indennizzi assicurativi da sistemare	Riscossa rata indennizzo	70,00	
20/12/N	Indennizzi assicurativi tassati	Riscossa rata indennizzo		70,00

→ **Effetti in dichiarazione dei redditi dell'Avv. Rossi: periodo 2016**

RE4	Plusvalenze patrimoniali	70,00
-----	--------------------------	-------

Nel 2017 si effettueranno le medesime operazioni contabili, dopo l'incasso della seconda rata dell'indennizzo (pari a 300, valore fiscale 30).

I RIMBORSI SPESE

Ai fini del trattamento fiscale occorre in primo luogo distinguere i rimborsi forfettari e non forfettari.

I RIMBORSI FORFETARI

L'amministrazione finanziaria ha sempre considerato i rimborsi spese forfettari alla stessa stregua dei compensi con le connesse conseguenze ai fini dell'Irpef e dell'Iva.



RM n. 360393 del 16/01/1978: “[...] agli effetti dell'I.V.A., restano escluse dalla base imponibile soltanto le somme che, dalla relativa documentazione, risultino essere state anticipate in nome e per conto della controparte, mentre le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e quindi devono essere regolarmente assoggettate al tributo alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa.”

CM 32/1973: “Sono in ogni caso imponibili e concorrono a formare il volume d'affari del percipiente i compensi per missioni ed i rimborsi per spese corrisposti forfettariamente..”

RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

In base alle innovazioni introdotte dal Jobs Act Autonomi del 2017, **sono fiscalmente irrilevanti:**


- **i rimborsi spese di vitto e alloggio** anticipati dal professionista per conto del cliente e addebitati analiticamente in fattura al cliente stesso
- **i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio** prepagate dal cliente, (in quanto questi non costituiscono compenso in natura in capo al libero professionista).

La fattispecie del rimborso spese di vitto e alloggio è strettamente legata con la parziale deducibilità delle spese medesime.

Infatti, secondo l'art. 54, comma 5, primo periodo del tur, le spese di vitto e alloggio sono deducibili:

- ⇒ nel limite del **75% della spesa**
- ⇒ fino al raggiungimento del limite del **2% dei compensi**.

Si configurano così i seguenti **modelli amministrativi che consentono ai liberi professionisti di sterilizzare la criticità connessa con la deduzione parziale delle spese di vitto e alloggio alla quale corrisponde la piena tassazione del rimborso spese**.



Le spese di viaggio (treno, taxi, ecc. ...) sono deducibili al 100%.

IL RIMBORSO PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO

Il legislatore, nell'ambito della riforma contenuta nel Jobs Act mediante la quale

- ha apportato innovazioni in merito alla deducibilità fiscale delle spese di viaggio
- non si è occupato specificamente della disciplina del rimborso spese connesso con l'uso del mezzo proprio.

IL CASO

Si consideri il caso del professionista che, per l'esecuzione dell'incarico, decide di spostarsi con l'auto propria sostenendo le connesse spese (carburante, pedaggi, usura gomme, ecc. ...).

Può pertanto concordare con il cliente:

- il rimborso connesso con talune spese (pedaggi e carburante);
- il rimborso chilometrico in base alle tariffe ACI.

Per le **spese di viaggio dovute all'uso del mezzo proprio (pedaggi, carburante)** non è prevista la piena deduzione delle spese (indicate nel caso di specie nel corpo dell'art. 164 del tuir) nel caso in cui queste siano riaddebitate analiticamente in fattura, in capo al cliente, come accade per le spese di vitto e alloggio.

Nel caso di specie, pertanto:

- le spese di viaggio (carburanti e pedaggi) **devono ritenersi deducibili nella misura del 20%**
- **il rimborso spese è tassato nella misura del 100%**, alla stessa stregua dei compensi.

Si attendono i chiarimenti, in merito, da parte dell'Agenzia Entrate.

IL RIMBORSO PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO NEGLI STUDI ASSOCIATI

Un altro caso rilevante riguarda l'utilizzo del mezzo proprio nell'ambito degli studi associati.

In merito occorre fare riferimento all'**art. 164, comma 1, lett. b), tuir**:



"Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità e' ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività e' svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato."

Posto il limite di un mezzo per socio o associato, subentra una ulteriore fattispecie che incide sulla deducibilità fiscale nel caso degli studi associati: il titolo giuridico. Infatti il bene può essere:

- di proprietà dell'associato
- intestato all'associazione professionale.

MEZZO INTESATATO ALLO STUDIO ASSOCIATO

Il corretto inquadramento dello studio associato, inteso come soggetto giuridico, rappresenta da sempre un nodo intricato.

Ai fini che qui interessano, si ritiene dover fare riferimento alla **sentenza della Cassazione**:



Cass. N. 8853 del 13/04/2007: "[...] si ritiene che quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c. (Cass. n. 4628/97 ex plurimis); [...] Nella specie non può contestarsi (ed in effetti non è contestato) che la S.I.A.C. fosse a conoscenza che il rapporto locativo si era costituito a vantaggio dell'associazione professionale, identica pur nel mutamento dei soggetti che rappresentandola ne curavano gli interessi.."

Il riconoscimento di una certa soggettività dell'associazione professionale ha portato successivamente il **Ministero dei Trasporti a diramare la Circ. n. 51431 dell'11/06/2010**




“Per giurisprudenza ormai consolidata, gli Studi associati, ancorché privi di personalità giuridica, costituiscono forme di aggregazione di interessi assimilabili alle associazioni non riconosciute (v. Cass. Civ., Sez. III, 13.04.2007, n. 8853). Pertanto, ricorrono i presupposti per poter procedere alla intestazione della carta di circolazione direttamente a nome dello Studio associato, con riferimento alla relativa sede, nella persona che ne ha la legale rappresentanza.”

Nel caso in cui il professionista associato utilizzi il mezzo intestato allo studio:

- l'**iva** addebitata dai fornitori per l'acquisto e per la gestione del mezzo è parzialmente detraibile (a tutt'oggi nella misura del 40%);
- gli **ammortamenti** sono deducibili nei limiti fissati dall'art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir (nella misura massima di euro 3.615,20);
- le **spese di gestione** del mezzo sono deducibili nella misura del 20% dell'importo.

UTILIZZO DEL MEZZO DI PROPRIETÀ DELL'ASSOCIATO.

Risulta particolarmente interessante la Sent. CTP Treviso, n. 10/8/15, del 12/01/2015, che ha inquadrato nell'ambito del “comodato” (il caso in cui il singolo associato utilizzi il mezzo proprio per svolgere operazioni inerenti all'attività dello studio associato).



Attenzione: appare evidente il riconoscimento della soggettività giuridica dell'associazione professionale nel caso di specie, separata rispetto agli associati.

In questo caso il professionista associato può chiedere allo studio il rimborso delle spese sostenute per il viaggio.

In base alla C.T.P. di Treviso le spese sono deducibili in capo allo studio associato nella misura di legge, oggi pari al 20%.



Attenzione: il professionista associato può non essere titolare di partita iva, con la conseguenza che il rimborso delle somme non rientra nell'ambito del reddito di lavoro autonomo né tantomeno, in ogni caso, nell'ambito del lavoro dipendente.

Il rimborso delle spese chilometriche non dovrebbe essere tassato in capo all'associato; infatti:

- ➔ il rimborso ha natura restaurativa e non compensativa;
- ➔ nessuna disposizione di legge stabilisce la tassazione del provento.

Mancano chiarimenti in merito da parte dell'amministrazione finanziaria.

LE INDENNITÀ DIRETTE A REINTEGRARE PERDITE PATRIMONIALI O A SOSTITUIRE MANCATI GUADAGNI

L'art. 6, comma 2, tuir, stabilisce che:

- **I proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità** conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi
- **costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti** e, pertanto,
- **sono esclusi i proventi e le indennità dipendenti da invalidità permanente o da morte.**

La giurisprudenza della cassazione ha tracciato in merito la seguente linea di demarcazione:



Lucro cessante	Danno emergente
Si tratta indennità dirette a sostituire mancati guadagni sia presenti che futuri (RM 106/2009; Conforme: Cass., 12789/2003).	Si tratta di indennità erogate al fine di reintegrare una perdita patrimoniale



Attenzione: la distinzione non è pacifica. Relativamente alle somme liquidate al professionista a titolo di danno all'immagine e perdita di chance professionali la stessa agenzia delle entrate ha precisato "che le somme liquidate a titolo di perdita di chance professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l'interessato abbia fornito – in conformità alle indicazioni della Suprema Corte - prova concreta dell'esistenza e dell'ammontare di tale danno"

Si può ragionevolmente ritenere che gli interessi riscossi a titolo di risarcimento danni abbia natura accessoria, assumendo così la medesima natura fiscale del risarcimento stesso (C.T.P. di Lecce, sentenza n. 1794, del 6 febbraio 2012).

LE FATTISPECIE NON DISCIPLINATE DAL LEGISLATORE

Si propone di seguito una sintesi delle fattispecie di rimborso non disciplinate specificamente dal legislatore tributario, che sono state analizzate dalla prassi, dalla giurisprudenza e dalla dottrina:

▪	I rimborsi delle spese connesse con l'utilizzo comune di beni e servizi da parte di una pluralità di professionisti al di fuori di rapporti associativi o societari	<ul style="list-style-type: none"> - RM 38/2010, par. 3.4. - Cassazione Sent. n. 16035 del 29/07/2015 - CM 58/2001 - Fondaz. Studi Consulenti del Lavoro, Parere n. 23/2010.
▪	Rimborso delle spese processuali	<ul style="list-style-type: none"> - RM 106/2010

RIMBORSI DELLE SPESE DELL'UFFICIO

Capita spesso nella pratica che due o più professionisti, tra loro indipendenti, decidano di ridurre le spese di gestione utilizzando i medesimi locali dividendo, conseguentemente, le spese connesse con la locazione dell'immobile e con le utenze.

IL RIADDEBITO DELL'AFFITTO

Ad oggi la disciplina della suddivisione delle spese connesse con lo studio, in conseguenza ad accordi conclusi tra due o più professionisti al di fuori di un rapporto societario/associativo, ha trovato la sua regolamentazione per effetto del comune orientamento della prassi e della giurisprudenza.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<p>RM 38/2010, par. 3.4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito. - E' corretto ritenere che il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. - il costo rimborsato al professionista dal collega per l'uso comune del locale di esercizio dell'attività nel periodo d'imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve; - il costo rimborsato dal professionista (collega), nel periodo d'imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l'uso dei locali, sarà deducibile secondo il criterio di cassa, in capo a quest'ultimo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<p>Cass. sent. n. 16035/2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La sentenza richiama specificamente il contenuto della risoluzione del 2010



Attenzione: In merito alla fattura mediante la quale il professionista locatario recupera la parte di canone anticipata per conto dell'altro professionista sublocatario, occorre tener conto di quanto segue:

- **Imposta di registro:** nell'ambito della sublocazione immobiliare sono applicabili, ai fini delle imposte indirette, le stesse norme previste ai fini della locazione (Interrogazione parlamentare n. 5-00421);
- **Iva:** l'agenzia delle entrate ha precisato che l'operazione deve essere assoggettata ad iva (C.M. n. 58/E/2001; parere contrario: LADC di Milano, N.d.C. n. 93, che non considera il recupero delle spese di affitto rientranti nell'ambito delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, con la conseguente fuoriuscita dell'operazione ai fini IVA);
- **Contributo integrativo:** l'applicazione dell'orientamento dell'agenzia delle entrate fa rientrare inevitabilmente l'operazione in ambito contributivo, qualora questa sia strettamente connessa con il volume d'affari; si verifica il contrario applicando l'orientamento contenuto nella citata norma n. 93.

Esempio2

L'Avv. Rossi stipula con un'impresa un contratto di locazione per l'uso di locali di proprietà classificati A/10. Canone mensile: euro 1.000,00.

Decide di abbattere i costi derivanti dalla gestione dello studio sublocando una stanza all'Avv. Bianchi. Canone: euro 300,00.

Si riporta di seguito la documentazione connessa con il caso di specie.

→ **Fattura emessa dalla società proprietaria dell'immobile.**

Alfa S.r.l.
[...]

Gentile Avv. Rossi
[...]

Canone di locazione 1.000,00
Iva 22% 220,00
Totale fattura 1.220,00



Attenzione: si ritiene che l'impresa abbia esercitato l'opzione per l'applicazione dell'iva, ai sensi dell'art. 10 Dpr 633/72.

→ **Scrittura in p.d. dell'Avv. Rossi.**

01/11/n	Affitti e locazioni indeducibili	Ft. n. del ...	700,00	
01/11/n	Affitti e locazioni deducibili	Ft. n. del ...	300,00	
01/11/n	Iva ns. credito	Ft. n. del ...	220,00	
01/11/n	Debiti vs. Fornitori	Ft. n. del ...		1.220,00
01/11/N	Debiti vs fornitori	Pagata ft. n. ... del ...	1.220,00	
01/11/N	Banca X c/c	Pagata ft. n. ... del ...		1.220,00

→ Il pagamento del canone libera il diritto alla deduzione della spesa.

10 Spese relative agli immobili

700 00



Attenzione: Il riaddebito delle spese non costituisce un provento, bensì la riduzione di un costo.

→ **Fattura emessa dall'Avv. Rossi all'Avv. Bianchi.**

Avv. Rossi.
[...]

Gentile Avv. Bianchi
[...]

Canone di locazione 300,00
Cass previdenza 12,00
Imponibile Iva 312,00
Iv 22% 68,64
Totale fattura 380,64



Attenzione: la fattura non è soggetta a ritenuta d'acconto (Fondaz. Studi CdL, Parere n. 23/2010). Si ricorda che le somme riaddebitate non costituiscono compensi ma minori costi di gestione.

01/11/n	Crediti vs clienti	Ft. n. del ...	380,64	
01/11/n	Iva ns. debito	Ft. n. del ...		68,64
01/11/n	Riaddebito locazioni non tassato	Ft. n. del ...		300,00
01/11/n	Debiti vs Cassa di previdenza			12,00

→ **Scrittura in p.d. dell'Avv. Bianchi al ricevimento della fattura.**

01/11/n	Affitti e locazioni	Ft. n. del ...	312,00	
01/11/n	Iva ns. credito	Ft. n. del ...	68,64	
01/11/n	Debiti vs. Fornitori	Ft. n. del ...		380,64

Si ipotizza che l'avv. Bianchi non paghi la fattura nell'anno N, ma nell'anno N1.

01/01/n1	Debiti vs.	Ft. n. del ...	380,64	
01/01/n1	Banca X c/c	Ft. n. del ...		380,64

→ **Dichiarazione dei redditi dell'avv. Bianchi, anno N1.**

RE10 Spese relative agli immobili	312,00
-----------------------------------	--------

IL RIADDEBITO DELLE UTENZE E DELLE SPESE CONDOMINIALI

In linea di massima si possono prendere in considerazione gli aspetti già esaminati nell'ambito delle spese di affitto dell'ufficio.

In merito alle utenze e alle spese condominiali si evidenziano le particolarità di seguito riassunte:

Riaddebito delle spese telefoniche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IRPEF: posto che il costo è deducibile nella misura dell'80% il riaddebito dovrebbe essere tassato nella stessa misura, per non generare un trattamento fiscale iniquo in capo del professionista intestatario dell'utenza 	Parere n. 23/2010, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Riaddebito spese condominiali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IVA: Il riaddebito di spese non soggette a iva, in origine, non sconta l'IVA per ragioni di simmetria impositiva. 	RM 6/1998, relativamente al mandato senza rappresentanza in generale

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPLESSE

Per completezza d'argomento è comunque opportuno distinguere:

- ➔ la **locazione** immobiliare dalle
- ➔ **prestazioni di servizi complesse**.

La fattispecie delle prestazioni di servizi complesse si discosta dalla locazione immobiliare e non riguarda specificamente la fattispecie dei rimborsi spese e degli indennizzi riscossi dai liberi professionisti. Di seguito i tratti fondamentali che contraddistinguono il caso di specie:

Nozione: RM n. 381789/1980	Pluralita' dei servizi forniti a richiesta del cliente, diversi comunque da quelli che caratterizzano la locazione di immobile, nei sensi previsti dall'art. 10 n. 8 Dpr 633/72, inducono a ritenere che la fattispecie realizzi piu' propriamente la previsione stabilita dall'art. 3 del Dpr 633/72. Ne discende che i corrispettivi percepiti per la totalita' delle prestazioni come sopra rese vanno assoggettate all'I.V.A. in base alla normale aliquota
CM 12/2007	Nell'ambito di un contratto caratterizzato da una pluralità di prestazioni finalizzate a supportare lo svolgimento di una attività lavorativa, quali servizi di segreteria, postali eccetera, in cui la concessione di occupare alcuni spazi di un edificio si ponga solo come un mezzo per attuare una prestazione complessa, non si è in presenza di una locazione.

IL RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI

Si consideri il seguente **caso**:

- **il professionista** non riscuote il proprio credito professionale
- istruisce (tramite il proprio legale) un procedimento giudiziario volto alla coattiva riscossione del credito (sostenendo le connesse spese processuali)
- è vittorioso, ottenendo **l'indennizzo richiesto ed il rimborso delle spese processuali**.

Nel caso di specie trovano applicazione le regole di seguito riportate:

RM 356 del 7/12/2007	Il danno all'immagine configura un'ipotesi di risarcimento del danno da lucro cessante nel caso in cui il risarcimento stesso è diretto a reintegrare forfetariamente "una perdita di credibilità e di stima agli occhi della clientela".	- a tassazione del provento avivene in base all'art. 6 c. 2 Tuir - l'importo è soggetto a ritenuta d'acconto ex art. 25 Dpr 600/73.
	Il rimborso delle spese processuali rappresenta il rimborso di un costo sostenuto, inerente all'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, tassato. In estrema sintesi <<(a)nche a questa ulteriore somma , pertanto , deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.>>	l'importo è soggetto a ritenuta d'acconto ex art. 25 Dpr 600/73.
RM 16 del 13/10/2010	Il documento i ricalca quanto contenuto nella precedente RM del 2007.	<i>"Resta fermo che il professionista che non abbia dedotto le spese processuali nel periodo d'imposta in cui le ha sostenute può recuperare la maggiore imposta versata presentando dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2 c. 8-bis, del DPR n. 322/1998, o istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973".</i>